

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

**26 FEB. 2016**

N. **318**

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

**11 MAR. 2016**

il

**26 FEB. 2016**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**DECRETO DEL SINDACO**

REGISTRO GENERALE

n. **05** del **23 febbraio 2016**

**OGGETTO:** Sentenza n. 3916/2015 del Tribunale di Taranto - Sez. lavoro: sig.ra GALGANO M. T. c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre appello.

**IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che:

- con proprio decreto n. 71 in data 31.12.2012, avente ad oggetto: "Tribunale di Taranto - Sez. lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte della dip. Galgano M. T.. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente." con è stato disposto l'affidamento dell'incarico di difendere questo Ente all'avv. Maria De Vincenzo, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla Via Principe Amedeo, n. 26.
- in data 02/11/2015, acquisita al prot. n. 25096, è stata notificata, a mezzo del servizio postale, la sentenza n. 3916/2015, recante l'accoglimento del ricorso proposto da parte attrice, disponendo la condanna del Comune resistente al pagamento in favore della sig.ra Galgano M. T. delle differenze retributive tra la cat. C e la cat. A con decorrenza dal 1/7/2001, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, oltre alla condanna alle spese di lite.

**RITENUTO** di dover proporre appello alla sentenza del Tribunale di Taranto sez. Lavoro n. 3916/2015 confermando, anche per tale grado di giudizio, la nomina quale legale di fiducia di questo Ente dell'avv. Maria De Vincenzo, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, alla Via Principe Amedeo, n. 26.

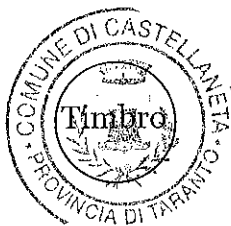
**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

IL SINDACO  
(Avv. Giovanni GUZZIOTTI)



---